



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESCLUSO L'OBBLIGO DICHIARATIVO DEL CONTRIBUENTE PER
BENEFICIARE NEL PERIODO COVID DELL'ESENZIONE IMU A
FAVORE DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE.**

- Sentenza del 24/04/2025, n. 1/256 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia.
- Giud. monocr. Caracciolo

Composizione

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 -

ICI e IMU – Immobili adibiti ad attività di ricezione turistica – Esenzione Covid
– Obbligo dichiarativo - Insussistenza.

Massima

Il proprietario di un immobile adibito ad attività di ricezione turistica non è tenuto a presentare apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione dal pagamento IMU per le strutture ricettive nel periodo COVID, in quanto trattasi di beneficio previsto *ex lege*, non riconducibile ad una variazione di dati o elementi in fatto rispetto ai precedenti esercizi e rilevanti ai fini dell'imposta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto le doglianze del contribuente avverso l'avviso di accertamento emesso per mancato riconoscimento dell'esenzione per l'esercizio 2020 sull'assunto che il contribuente non avesse presentato la dichiarazione, invece, dovuta, quando intervengono variazioni della consistenza dei beni e rilevanti ai fini dell'imposta).

Rif. Normativi

- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 769

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 177
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 78
- L. 13 ottobre 2020, n. 126

Vedi

- Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

- 2025